

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Abteilung 28



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Ripartizione 28

„Energiebonus“ / „bonus energia“ - 2014

Mercoledì, 6.08.2014

Fonte normativa a livello provinciale:

Art. 127 legge provinciale urbanistica n. 13/1997:

„(1) In attuazione della direttiva 2010/31/UE (...) del 19 maggio 2010 sulla **prestazione energetica nell'edilizia** e della direttiva 2009/28/CE (...) sulla **promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**, **gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale, da emanarsi anche nel rispetto dei principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.**

I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi, se i requisiti di prestazione energetica sono in contrasto con le esigenze di tutela della particolarità e dell'aspetto di questi edifici. .”


“(3) La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado.

Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale.

A tale scopo la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive (...); ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. Edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data possono essere ampliati nell’ambito di una riqualificazione energetica (...).

Con delibera della Giunta provinciale sono stabiliti ulteriori presupposti e le direttive di applicazione.

Qualora nell’ambito dell’ampliamento vengano realizzate una ovvero più nuove abitazioni, le stesse sono soggette all’obbligo di convenzionamento ai sensi dell’articolo 79 .”



DGP 27.12.2013, n. 2012
(Direttive – Prestazione energetica
nell'edilizia / modifica della
DGP 4.03.2013, n. 362)

DGP 28.07.2014, n. -----
(Direttive di applicazione –
parte urbanistica)

- semplificazioni amministrative
- separazione parte tecnica e parte urbanistica

Giugno 2014:

- conclusione del procedimento di informazione UE riguardante la modifica della **delibera n. 362/2013**

Direttive di applicazione
riguardanti l'ambito urbanistico
– sostituiscono il punto 11 della
DGP n. 362/2013



Tutte e due le delibere entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Nuova delibera: Direttive di applicazione – parte urbanistica

- **Disposizione di transizione:** Le domande riguardanti interventi edilizi presentate entro 30 giorni dopo la pubblicazione delle direttive di applicazione possono essere ancora evase secondo le disposizioni finora vigenti.

- La nuova disciplina si articola in
 - 1) Disposizioni generali
 - 2) Bonus per edifici nuovi
 - 3) Bonus für edifici esistenti
 - 4) Bonus in zone residenziali
 - 5) Bonus per edifici esistenti adibiti ad abitazione in zone per insediamenti produttivi

ad 1) DISPOSIZIONI GENERALI

- Il „bonus energia“ può essere utilizzato **un'unica volta** nell'ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio.
- Nel caso di **complesso edilizio: una sola volta** ad eccezione di unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti comuni o di garage comuni.
- Il bonus energia **non è cumulabile** con i diritti edificatori di cui agli artt. 108 (agriturismo) e 128/ter (affitto di camere e appart. per ferie) LUP. Nel caso di maso chiuso si può usufruire del bonus energia un'unica volta.
- La **cubatura aggiuntiva** ottenuta grazie al bonus energia deve avere la **stessa destinazione d'uso di quella utilizzata come base** di calcolo. Se compatibile con la destinazione della zona è ammissibile l'utilizzo quale abitazione. Nel caso di nuove unità abitative, le stesse sono soggette al convenzionamento di cui all'articolo Art. 79 LROG.
- Sono fatte **salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio** e dei **beni culturali**. Nel caso di edifici sottoposti alla **tutela degli insiemi** oppure situati in zone di recupero va tenuto conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all'adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.

ad 2) EDIFICI NUOVI

- def.: „= un edificio avente qualsiasi destinazione d'uso, costruito **ex novo** oppure **completamente demolito e ricostruito**. In tal'ultimo caso il presupposto per usufruire del bonus energia è la presenza di una **cubatura minima fuori terra** di 300 m³ esistente dal 12.01.2005.

	entro il 31.12.2016		entro il 31.12.2019	
Standard Casaclima	normale	„nature“	normale	„nature“
B	minimo	10%	-----	-----
A	15%	20%	minimo	10%

ad 3) EDIFICI ESISTENTI

Def.: „= edificio legalmente esistente dal 12.01.2005 ovvero concesso prima di tale data. Presupposto per usufruire del bonus è l'esistenza di una cubatura minima di 300 m³ fuori terra, destinata già da tale data prevalente ad uso abitativo.“

Non si può usufruire del bonus energia nelle zone individuate come „bosco“, „verde alpino“, „zona produttiva con particolare destinazione“ o „zona per insediamenti produttivi“ (salvo quanto previsto per tale ultima zona al punto 5).

Qualora attraverso l'intervento edilizio si ottenga un miglioramento dell'efficienza energetica complessiva dell'intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno classe CasaClima C ovvero si raggiunga i presupposti per la certificazione R: Bonus= **20% della cubatura esistente con destinazione „abitazione“ ovvero „abitazione convenzionata“**, in ogni caso, però, **200 m³**; nel verde alpino al massimo 200 m³.

ad 3) EDIFICI ESISTENTI

Demolizione di più del 50% della cubatura esistente: Si applica soltanto il bonus secondo la disciplina vigente per edifici nuovi.

L'altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere **superata fino ad 1 metro**.

Nel caso di recupero ad uso abitativo di **sottotetti** legalmente esistenti non abitabili, questi ultimi possono essere alzati nella misura assolutamente necessaria per raggiungere l'abitabilità, anche se in tal modo si supera la misura del bonus energia. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata solamente per il sottotetto; è ammissibile superare l'altezza massima prevista dallo strumento di pianificazione fino ad 1 metro.

ad 4) in ZONE RESIDENZIALI

Nelle zone residenziali A, B e C la cubatura esistente con la destinazione d'uso

- **attività terziaria** (eccettuato il commercio)
- **commercio al dettaglio**

è parificata alla cubatura con destinazione „abitazione“.

Il **Comune** può individuare aree, nelle quali **non sia ammesso** o sia **ammesso solo in parte** il superamento dell'**altezza massima** consentita dallo strumento di pianificazione ovvero **l'aumento di cubatura**.

Il **Comune** può prevedere che nelle zone residenziali A, B e C, **anche in assenza di piano di attuazione**, **l'altezza massima** ammissibile prevista dagli strumenti di pianificazione possa essere superata fino a 3 metri.

ad 5) in ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Ricorrendo i presupposti di cui al punto n. 3, nelle zone per insediamenti produttivi per **edifici esistenti adibiti ad abitazione** trova applicazione la disciplina del bonus energia ivi prevista. Questa norma non si applica ad alloggi di servizio.

